

**Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8**

**Materia:** reversibilità assegni benemerenzza

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO**

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. COLELLA Martino	Presidente
Dott. Nicola LEONE	Consigliere
Dott. Mauro OREFICE	Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO	Consigliere relatore
Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio pensionistico di appello, in materia di pensioni di guerra, iscritto al n. 44471 del Registro di Segreteria, promosso da V. D. P., in persona del procuratore speciale dr. R. L., rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Pendibene, presso il suo studio elettivamente domiciliata in Omissis, Via Po n. 28;

**avverso** la sentenza n. 27/2012 in data 27.02.2012, della Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna;

*e nei confronti del* **Ministero dell'Economia e Finanze**, Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro, rappresentato dalla dott.ssa Anna Maria Alimandi, funzionario delegato, legalmente domiciliato presso i propri Uffici in Roma, Via Casilina n. 3;

e della Ragioneria Provinciale dello Stato di Bologna, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

Visti gli atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 1° luglio 2014, il Consigliere relatore Rita Loreto, la dott.ssa A. Maria Alimandi in rappresentanza del Ministero dell'Economia e Finanze e l'Avv. Pendibene per l'appellato;

Ritenuto in

### **FATTO**

Con la sentenza impugnata la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna ha respinto il ricorso della signora V. D. P., inteso ad ottenere la reversibilità degli assegni di benemerenzza, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 261/1967(come modificato dall'art. 3 della legge n. 932/1980), quale orfana di V. D. P. e P. O., già titolari di assegno di benemerenzza quali perseguitati razziali.

Il Ministero dell'Economia aveva respinto l'istanza sul principale presupposto che la V. D. P. non fosse inabile a proficuo lavoro e l'interessata aveva avanzato ricorso al Giudice delle pensioni per contestare la ritenuta cumulabilità, a fini della richiesta reversibilità dell'assegno, del requisito della inabilità a proficuo lavoro con quello della raggiunta età pensionabile.

Il primo giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile in difetto della necessaria valutazione amministrativa della richiesta della ricorrente, poiché l'interessata ha chiesto la reversibilità degli assegni di benemerenzza ex art. 3 della legge n. 932/1980, mentre il provvedimento impugnato ha negato il trattamento pensionistico di guerra ai sensi dell'art.

45 del DPR 23 dicembre 1978, n. 915, a titolo di orfana figlia maggiorenne di militare morto per causa di servizio di guerra ovvero di civile morto per fatti di guerra.

Avverso la citata sentenza ha prodotto appello la signora V. D. P., deducendo fra l'altro violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 4 della legge n. 261/1967 (come modificato dall'art. 3 della L. n. 932/1980) e dell'art. 45 del DPR n. 915/78, nonché dell'art. 443 c.p.c. ed ha ribadito che l'art. 45 del DPR n. 915/1978 è stato erroneamente richiamato ed applicato sia dall'Amministrazione che dalla sentenza gravata, poiché non applicabile al caso in oggetto.

L'appellante ha chiesto dunque la riforma della sentenza impugnata con riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'assegno di benemerenzza reversibile o, in subordine, la rimessione degli atti al primo giudice, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio.

Con memoria in data 12 giugno 2014 si è costituito il Ministero dell'Economia e Finanze, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del gravame.

Alla pubblica udienza del 1° luglio 2014, udito il relatore, l'Avv. Pendibene e la dott.ssa Alimandi, in rappresentanza dell'amministrazione, hanno ribadito le argomentazioni di cui agli atti scritti.

## **DIRITTO**

L'appello è fondato.

Osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha ritenuto il ricorso inammissibile sull'assunto che la *causa petendi* fatta valere dalla V. D. P. si fonderebbe su titolo diverso rispetto a quello in relazione al quale l'Amministrazione ha formato il proprio diniego e che non vi sarebbe dunque stata valutazione amministrativa sul punto.

L'assunto però non è condivisibile e risulta smentito dalle risultanze di causa.

Ed infatti nella fattispecie all'esame tutte le circostanze riferibili al provvedimento da adottare ed al beneficio da riconoscere (la reversibilità dell'assegno di benemerenzza) sono state valutate dall'Amministrazione.

Dall'esame del fascicolo di causa risulta infatti che la signora V. D. P. in data 27 aprile 2006, al compimento del 60° anno di età, ha avanzato domanda amministrativa per la reversibilità dell'assegno di benemerenzza quale orfana di V. D. P..

C'è stato quindi il provvedimento di diniego dell'Amministrazione che, nel presupposto – contestato dalla ricorrente - che l'inabilità a proficuo lavoro fosse sempre necessaria ai fini del riconoscimento della reversibilità dell'assegno di benemerenzza, ha rigettato la domanda, poiché nella specie la signora V. D. P. non era stata riconosciuta inabile dalla Commissione Medica di Verifica di Bologna.

Dunque, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, esiste una domanda amministrativa volta ad ottenere uno specifico bene della vita (la reversibilità dell'assegno di benemerenzza), esiste un provvedimento di diniego dell'Amministrazione, ritenuto illegittimo dalla ricorrente e per questo impugnato, ma pur sempre un provvedimento di merito e di diniego. Esiste, infine, un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento volto a contestare i profili specifici del diniego, vale a dire la necessità del duplice requisito della inabilità a proficuo lavoro e dell'età pensionabile, ritenendo invece sufficiente la sola età pensionabile.

In presenza di tali risultanze di causa, e tenuto conto, altresì, che la giurisdizione pensionistica è giurisdizione di merito con cognizione piena, e quindi il giudice, ove un procedimento esista e si sia concluso con un provvedimento, deve esprimersi sul merito e sul rapporto, questo Collegio ritiene meritevole di accoglimento l'appello della signora V. D. P. sullo specifico motivo della ravvisata carenza motivazionale della sentenza di primo grado.

Sulla base di tali considerazioni, gli atti vanno rimessi al primo giudice affinché, in diversa composizione, si pronunci sul merito della domanda della ricorrente.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale – definitivamente pronunciando, in riforma della impugnata sentenza,

-ACCOGLIE l'appello in epigrafe proposto dalla signora V. D. P. avverso la sentenza n. 27/2012 in data 27.02.2012 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna e, per l'effetto:

- ORDINA la rimessione della causa al primo giudice, perché in diversa composizione si pronunci sul merito della domanda.

- Spese al definitivo.
- Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
- Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 1°.07.2014